

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sul ricorso 2 luglio 2009 del signor **Lorenzo Montini**, Taverne, contro la decisione 16 giugno 2009 del Municipio di Torricella-Taverne in materia di prelievo della tassa raccolta rifiuti per l'anno 2008;

vista la risposta 8 luglio 2009 del Comune di Torricella-Taverne, rappresentato dal Municipio, Torricella,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

IN FATTO:

- A. Il 20 aprile 2009 il Municipio di Torricella-Taverne ha posto a carico del signor Lorenzo Montini, domiciliato nel Comune, una tassa raccolta rifiuti 2008 pari a fr. 360.- + IVA, corrispondente all'importo dovuto per fuoco composto da più persone, residenze secondarie o appartamenti con più di un locale, secondo quanto previsto dall'Ordinanza n. 856 del 23 dicembre 2008.
- B. Con scritto 11 maggio 2009 Lorenzo Montini si è avvalso della facoltà di reclamo, sostenendo che la fattura non rispecchiava le tariffe decise e fissate dal Municipio mediante ordinanza n. 533 del 17 dicembre 2007, pubblicata agli albi ed entrata in vigore il 1. gennaio 2008.
- C. Con decisione 16 giugno 2009, il Municipio ha respinto detto reclamo, affermando di avere agito nel rispetto del principio di legalità, senza violare il divieto di retroattività delle leggi.
- D. Avverso tale decisione è insorto presso questo Consiglio Lorenzo Montini con l'atto citato in ingresso.
Secondo il ricorrente le tariffe adottate mediante ordinanza n. 856 del 23 dicembre 2008, non possono essere applicate all'anno 2008. Difatti le suddette tariffe dovrebbero valere per l'anno corrente, mentre invece per l'anno 2008 dovrebbero valere quelle fissate dal Municipio con ordinanza n. 533 del 17 dicembre 2007, in vigore dal 1. gennaio 2008. Egli chiede pertanto che al suo caso venga applicata l'ordinanza del 17 dicembre 2007, anziché quella del 23 dicembre 2008.

- E. All'accoglimento del gravame si oppone il Municipio di Torricella-Taverne, il quale osserva che il controverso tributo si fonda sul Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del Comune in vigore dal 1999, e sull'ordinanza pubblicata il 30 dicembre 2008, contro la quale nessuno avrebbe interposto ricorso. Esso rileva di avere deciso per un adeguamento delle tasse a far tempo dal 2008 tenendo conto della necessità di autofinanziamento del servizio.

considerato,

IN DIRITTO:

1. La competenza di questo Consiglio e la legittimazione attiva del ricorrente rilevano dagli art. 208 e 209 LOC. Il ricorso, tempestivo a norma di legge (art. 46 LPAm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti acquisiti all'incanto, senza ulteriore istruttoria (art. 18 LPAm).
2. 2.1 Il ricorrente eccepisce che il Municipio, anziché applicare all'anno 2008 la tariffa per fuoco con più persone, residenze secondarie o appartamenti con più di un locale prevista dall'Ordinanza municipale n. 533 del 17 dicembre 2007 in vigore dal 1. gennaio 2008, avrebbe applicato la tariffa prevista dall'Ordinanza municipale n. 856 del 23 dicembre 2008 in vigore dal 1. gennaio 2009.

2.2 Nella fattispecie la base legale formale dell'avversata tassa è costituita dall'art. 28 del Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti del Comune di Torricella Taverne, in vigore dal 1. gennaio 1999 (di seguito RSRER). Quella disposizione fissa la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione per fuoco con più persone, residenze secondarie o appartamenti di vacanza con più di un locale tra un minimo di fr. 200.- ed un massimo di fr. 400.-.

2.3 Gli importi delle tasse annue vengono fissati dal Municipio sulla base dei costi risultanti dall'anno precedente, ma sempre nei limiti minimi/massimi stabiliti dal suddetto Regolamento (art. 28 RSRER). Il Municipio informa la popolazione mediante ordinanza su eventuali cambiamenti della tassa entro il 31 dicembre.

2.4 Con ris. mun. n. 533 del 17 dicembre 2007, pubblicata agli albi dal 21 gennaio 2008 al 5 febbraio 2008, il Municipio di Torricella-Taverne, ha adottato l'*Ordinanza concernente la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti* che stabiliva la tassa per fuoco con più persone, residenze secondarie o appartamenti con più di un locale a fr. 350.- + IVA, fissando la sua entrata in vigore al 1. gennaio 2008.

Con successiva ris. mun. n. 856 del 23 dicembre 2008 il Municipio di Torricella-Taverne ha adottato un'altra ordinanza, pubblicata il 30 dicembre 2008 ed in vigore dal 1. gennaio 2009 *concernente la tassa per il servizio di*

raccolta e di eliminazione dei rifiuti 2008 che stabiliva la suddetta tassa per fuoco a fr. 360.- + IVA.

2.5 A giudizio di questo Consiglio l'applicazione dell'Ordinanza n. 856 del 23 dicembre 2008 è contraria ai principi di prevedibilità e di sicurezza del diritto, di buona fede e di irretroattività delle leggi. Con riguardo all'anno 2008 il ricorrente doveva e poteva fare affidamento esclusivamente sull'applicazione dell'ordinanza n. 533 del 17 dicembre 2007, non limitata ad un unico esercizio, regolarmente pubblicata agli albi, in vigore dal 1. gennaio 2008 e del resto mai formalmente abrogata. Il prelievo della tassa 2008 non può quindi trovare il proprio fondamento giuridico nell'ordinanza successiva del 23 dicembre 2008, così come preteso dal Municipio. In particolare ciò costituirebbe un atto contrario al principio della buona fede, principio che conferisce al cittadino la prerogativa di essere protetto nella fiducia riposta nelle assicurazioni ricevute dall'autorità o in un atteggiamento da essa assunto tale da far nascere precise aspettative (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n. 616), aspettative che in concreto sono nate con la pubblicazione agli albi del Comune dell'ordinanza 17 dicembre 2007 in vigore dal 1. gennaio 2008. Né del resto il Municipio può invocare a sostegno della propria tesi motivi di mera natura finanziaria. Questi non possono di per sé giustificare l'applicazione della nuova ordinanza in luogo e vece di quella precedentemente adottata.

2.6 Di conseguenza il ricorso dev'essere accolto. La tassa raccolta rifiuti per fuoco composto da più persone, residenze secondarie o appartamenti con più di un locale, posta a carico del ricorrente, dev'essere ridotta, conformemente con quanto previsto dall'Ordinanza n. 533. del 17 dicembre 2007, a fr. 350.-. Non si prelevano né spese, né tassa di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI:

visti la LOC, la LPAm, il RSRER del Comune, nonché ogni norma in concreto applicabile,

su proposta del Servizio dei ricorsi,

DECIDE:

1. Il ricorso è **accolto**.
§ Di conseguenza:
 - 1.1 La decisione impugnata come pure la tassa raccolta rifiuti di cui alla fattura n. 1753/2008 sono annullate.
 - 1.2 La tassa raccolta rifiuti 2008 dovuta dal ricorrente è di fr. 350.- + IVA.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giudizio.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

- al signor Lorenzo Montini, Via Botascion 2, 6807 Taverne;
- al Comune di Torricella-Taverne, rappresentato dal Municipio, 6808 Torricella.

Comunicazione:

- al Servizio proponente (4).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:


G. Gendotti


G. Gianella

